



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 99RS/1282RG del 31-12-2021

OGGETTO

Emergenza Covid 19 TARI 2021 utenze non domestiche. Provvedimenti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 31-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2021 è stata determinato ed approvato del piano economico finanziario del servizio rifiuti (pef) per il 2021 ed approvazione tariffe tari esercizio 2021.
- Nella medesima Deliberazione il Consiglio Comunale Determinava di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 2021 un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o restrizioni nell'esercizio delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione;

Atteso che le agevolazioni che si sono adottate hanno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione del persistente problematico contesto a livello socio-economico;

Rilevato che la riduzione è stata concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, mediante apposito modello predisposto dall'ufficio tributi entro e non oltre il 30.10.2021 a condizione che questi dimostri di averne diritto;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura e/o restrizioni di numerose attività e che alle suddette agevolazioni è stata attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si è fatto riferimento ai codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come individuate nella deliberazione ARERA 158/2020 – Allegato A ed ai successivi dpcm del 2021;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono stati i seguenti:

- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura fino al 30% per i codici ateco individuati nell'Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n. 13-18-22-23-24-27 della deliberazione ARERA158/20;
- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura del fino al 25% per i codici ateco individuati nell'Allegato A Tabella 1a n.13 Tabella 2 n. 7-8 della deliberazione ARERA158/20;
- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura del 20% per i codici ateco individuati nell'Allegato A Tabella 1a n.6 e Tabella 2 n. 11 (non consentiti) della deliberazione ARERA 158/20 nonché i codici Ateco previsti dal D.P.C.M del 14/01/2021 e 2/03/2021, che risultano sospesi, o con restrizioni nelle attività ma non individuati in questo e nei punti precedenti;

Verificato che per le agevolazioni sopra indicate sono pervenute nei termini domande hanno che comportato un minor introito, a titolo di TARI, pari ad Euro 26.012,59;

Richiamato il decreto legge 25 maggio 2021 n.73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021), che all'Art. 6 testualmente recita:

"Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77."

Visto il Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il MEF del Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche del 24.06.2021 che assegna al Comune di Atripalda per TARI 2021 l'importo di 143.670,06;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 14/2021

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di impegnare sul capitolo 1500/1 bilancio 2021-2023 annualità 2021 l'importo di euro 143.670,06
2. Di imputare al capitolo 1275 bilancio 2021-2023 annualità 2021 l'importo di euro 26.012,59
3. Di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 02-03-2022

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-03-2022

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993